

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTE DOSI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

**(CALDEROLI)**

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(ZANGRILLO)**

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

**(ALBERTI CASELLATI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196,  
recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e refe-  
rendarie dell'anno 2026

---

*Presentato il 27 dicembre 2025*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

L'articolo 1, al comma 1, mira a estendere la durata della votazione anche per l'anno 2026, al fine di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, in un'ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni. In tal senso, in deroga all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si prevede che le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

In considerazione dell'estensione della durata delle operazioni di votazione disposta dal comma 1, il comma 2 stabilisce un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lettere *a* e *c*), della legge 13 marzo 1980, n. 70, a beneficio dei componenti di seggio per le consultazioni elettorali e referendarie. Vengono espressamente fatte salve le maggiorazioni di cui al predetto articolo 1 della legge n. 70 del 1980 nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.

Il comma 3 detta norme per l'ipotesi di abbinamento tra consultazioni referendarie *ex articulo 75 o articolo 138 della Costituzione ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica*. Nel dettaglio, si dispone che per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per le elezioni suppletive, ossia quelle contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 30 marzo 1957, n. 361, e nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Lo stesso comma prevede inoltre che nei comuni dove si svolgono referendum e suppletive la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici stessi nonché ai componenti dei seggi speciali per la raccolta del voto nei luoghi di cura e detenzione sono determinate dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni politiche. Viene infine disciplinato l'ordine di scrutinio, stabilendo che – subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si procede prima allo scrutinio delle schede votate per i referendum e successivamente, senza interruzioni, di quelle votate per le suppletive.

Il comma 4 prende in considerazione l'ipotesi di contemporaneo svolgimento di elezioni suppletive con un turno di elezioni amministrative. Al riguardo, si precisa che l'eventualità di un simile abbinamento è già disciplinata dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240. Tuttavia, l'ordine di scrutinio indicato in tale ultimo articolo è « calibrato » su un solo giorno di votazione. Pertanto, attesa la prevista estensione della durata della votazione a due giorni, il comma in esame introduce una specifica previsione in base alla quale si procede allo scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quello delle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

Infine, il comma 5 detta le norme per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

L'**articolo 1, al comma 1**, dispone un prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che limitatamente all'anno 2026, si voterà nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15.

In considerazione di tale prolungamento, il **comma 2** stabilisce un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti di seggio ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, ferme restando le maggiorazioni dovute nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.

Ai fini della quantificazione dei maggiori oneri finanziari, si fa presente che, in base ai dati a oggi disponibili, nel primo semestre del 2026 si terrà un **referendum ex articolo 138 della Costituzione**, con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale: 51.839.765 elettori (di cui **5.550.880** iscritti all'Anagrafe della popolazione residente all'estero: **AIRE**), distribuiti in **61.540 uffici elettorali di sezione e 1.483 seggi speciali** per la raccolta del voto nei luoghi di cura e detenzione.

Sempre nel primo semestre del prossimo anno, saranno interessati al **turno primaverile di elezioni amministrative** 580 comuni nelle regioni a statuto ordinario (**5.138 sezioni, 117 seggi speciali** e 4.278.280 elettori, di cui **446.948 AIRE**) e 220 comuni in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (**1.314 sezioni, 16 seggi speciali** e 1.122.154 elettori, di cui **165.019 AIRE**). In ragione della fascia demografica di appartenenza, nel medesimo turno primaverile potrebbero andare al ballottaggio 97 comuni, per un totale di 3.810 sezioni, 117 seggi speciali e 3.210.422 elettori.

Nel primo semestre 2026 avrà anche luogo una elezione suppletiva nel collegio uninominale della Camera dei deputati U01 della circoscrizione Veneto 2-P01. A oggi, tale collegio conta 328.652 elettori (di cui **35.373 AIRE**) distribuiti in **425 sezioni e 11 seggi speciali**.

Infine, nella **tornata autunnale di elezioni amministrative** andranno al voto 6 comuni nelle regioni a statuto ordinario (**173 sezioni, 6 seggi speciali** e 146.478 elettori, di cui **9.605 AIRE**) e 2 comuni in Valle d'Aosta e Sicilia (**20 sezioni** e 18.114 elettori, di cui **626 AIRE**); in tal caso, il ballottaggio potrebbe svolgersi in 4 comuni, con il coinvolgimento di 179 sezioni, 6 seggi speciali e 153.577 elettori.

Peraltra, alla luce della pregressa esperienza, si può ipotizzare che andrà al ballottaggio non più della metà dei comuni potenzialmente interessati; conseguentemente, i coefficienti numerici sopra indicati vanno ridotti della metà. Nel complesso, per l'eventuale **turno di ballottaggio** nelle regioni a statuto ordinario e speciale, sia in primavera sia in autunno, andranno quindi considerati **1.994 uffici elettorali di sezione** (3.810:2+179:2) e **61 seggi speciali** (117:2+6:2).

Per i referendum le sezioni elettorali sono composte di 5 unità (1 presidente e 4 componenti), mentre per le suppletive e le amministrative sono composte di 6 unità (1 presidente e 5 componenti). Per tutte le tipologie di consultazioni i seggi speciali, istituiti presso luoghi di cura e detenzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono composti di tre unità (1 presidente e 2 componenti).

Come illustrato nelle tabelle che seguono, sulla scorta della disciplina degli onorari fissi forfetari recata dall'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, il **costo di una sezione elettorale** è di **euro 546 per i referendum** e di **euro 750 per le elezioni suppletive e amministrative**. Il **costo di un seggio speciale** per la raccolta del voto nei luoghi di cura e detenzione è di **euro 185 per i referendum** e di **euro 212 per le elezioni suppletive e amministrative**.

Applicando l'**incremento del 15%** previsto dal comma in esame, il **costo di una sezione** è di **euro 627,90 per i referendum** e di **euro 862,50 per le suppletive e amministrative**; il **costo di un seggio speciale** è di **euro 212,75 per i referendum** e di **euro 243,80 per le suppletive e amministrative**.

### ➤ Onorari fissi forfetari Referendum

	<b>sezione elettorale</b>	<b>seggi speciale</b>
componenti	5	3



	(1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori)	(1 presidente + 2 scrutatori)
compenso	130 (presidente)+104x4	79 (presidente)+53x2
<b>costo a legislazione vigente</b>	<b>546</b> (130+416)	<b>185</b> (79+106)
<b>costo con incremento del 15%</b>	<b>627,90</b> (546+81,90)	<b>212,75</b> (185+27,75)

➤ Onorari fissi forfetari Suppletive e Amministrative

	sezione elettorale	seggio speciale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 scrutatori)
compenso	150 (presidente)+120x5	90 (presidente)+61x2
<b>costo a legislazione vigente</b>	<b>750</b> (150+600)	<b>212</b> (90+122)
<b>costo con incremento del 15%</b>	<b>862,50</b> (750+112,50)	<b>243,80</b> (212+31,80)

Alla luce di quanto precede, ipotizzando che le consultazioni referendarie, suppletive e amministrative si svolgano in date diverse, il **maggior onere finanziario derivante dal comma 2** può essere quantificato in **euro 6.107.689,05 (arrotondato a 6.107.690 euro)**, come evidenziato nel prospetto sottostante.

	n. sezioni	n. seggi speciali	compensi legislazione vigente	compensi incremento 15%	maggiori oneri
<b>referendum ex art. 138 Cost.</b>	61.540	1.483	33.875.195 (61.540x546 +1.483x185)	38.956.474,2 5 (61.540x627 ,9+ 1.483x212,7 5)	5.081.279,2 5 (38.956.47 4,2- 33.875.195 )



<b>suppletiva</b>	425	11	321.082 (425x750+ 11x212)	369.244,30 (425x862,50 + 11x243,80)	48.162,30 (369.244,3 0- 321.082)
<b>primo turno amministrati ve primavera e autunno</b>	6.645 (5.138+1 .314+17 3+20)	139 (117+1 6+6)	5.013.218 (6.645x750+ 139x212)	5.765.200,70 (6.645x862, 50+ 139x243,80)	751.982,70 (5.765.200, 70- 5.013.218)
<b>turno di ballottaggio primavera e autunno</b>	1.994	61	1.508.432 (1.994x750+ 61x212)	1.734.696,80 (1.994x862, 50+ 61x243,80)	226.264,80 (1.734.696, 80- 1.508.432)
<b>costi totali</b>			<b>40.717.927</b> (33.875.195 + 321.082+ 5.013.218+ 1.508.432)	<b>46.825.616,0</b> <b>5</b> (38.956.474, 25+ 369.244,30+ 5.765.200,70 + 1.734.696,80 )	<b>6.107.689,0</b> <b>5</b> (5.081.279, 25+48.162, 30+ 751.982,70 + 226.264,80 )

Il comma 3 disciplina l'ipotesi di contemporaneo svolgimento dei referendum *ex articoli 75 e 138 della Costituzione con le elezioni suppletive e stabilisce che gli onorari fissi forfetari per le sezioni e per i seggi speciali sono quelli previsti per le suppletive.* Per la quantificazione dei conseguenti maggiori oneri, occorre tenere conto non solo dei costi di una sezione e di un seggio speciale come sopra indicati, ma anche delle maggiorazioni sancite a beneficio dei componenti degli uffici elettorali di sezione per il caso di abbinamento tra più consultazioni (si rammenta che per le maggiorazioni non è previsto l'incremento del 15%). Nello specifico, si applica la maggiorazione sancita per i referendum dall'art. 1, comma 5, lett. b), della legge n. 70 del 1980 (33 euro per il presidente e 22 euro per gli altri componenti). Occorre infine considerare che in caso di abbinamento tra referendum e suppletive il numero dei componenti degli uffici elettorali di sezione è 6, mentre quello dei seggi speciali rimane 3.



➤ **Onorari fissi forfetari e maggiorazione ex art. 1, comma 5, lett. b), legge n. 70/1980  
(abbinamento tra referendum e suppletive)**

	<b>sezione elettorale</b>	<b>seggio speciale</b>
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 scrutatori)
compenso	750 150 (presidente)+120x5	90 (presidente)+61x2
maggiorazione	143 33 (presidente)+22x5	
<b>costo a legislazione vigente</b>	<b>893</b> (750+143)	<b>212</b> (90+122)
<b>costo con incremento del 15%</b>	<b>1.005,50</b> (750+112,50+143)	<b>243,80</b> (212+31,80)

Sulla base dei compensi così determinati, il maggiore onere derivante dal comma 3 può essere determinato in **euro 6.072.576,03**, come precisato nel seguente prospetto.

	<b>n. sezioni</b>	<b>n. seggi speciali</b>	<b>compensi legislazione vigente</b>	<b>compensi incremento 15%</b>	<b>maggiori oneri</b>
<b>referendum ex art. 138 Cost. e suppletiva</b>	425	11	381.857 (425x893+ 11x212)	430.019,30 (425x1.005, 50+ 11x243,80)	48.162,30 (430.019,3 0- 381.857)
<b>solo referendum ex art. 138 Cost.</b>	61.115 (61.540- 425)	1.472 (1.483- 11)	33.641.110 (61.115x546 +1.472x185)	38.687.276,5 0 (61.115x627 ,90+1.472x2 12,75)	5.046.166,5 0 (38.687.27 6,50- 33.641.110 )
	6.645	139	5.013.218	5.765.200,70	751.982,70



<b>primo turno amministrati ve primavera e autunno</b>	(5.138+1.3 14+ 173+20)	(117+16 +6)	(6.645x750+ 139x212)	(6.645x862, 50+ 139x243,80)	(5.765.200, 70- 5.013.218)
<b>turno di ballottaggio primavera e autunno</b>	1.994	61	1.508.432 (1.994x750+ 61x212)	1.734.696,80 (1.994x862, 50+ 61x243,80)	226.264,80 (1.734.696, 80- 1.508.432)
<b>costi totali</b>			40.544.617 (381.857+ 33.641.110+ 5.013.218 +1.508.432)	46.617.193,3 0 (430.019,30 + 38.687.276,5 0+ 5.765.200,70 + 1.734.696,80 )	<b>6.072.576,3 0 (48.162,30 + 5.046.166,5 0+ 751.982,70 + 226.264,80 )</b>

Conseguentemente, nel caso di abbinamento tra referendum costituzionale ed elezione suppletiva nel collegio uninominale della Camera dei deputati U01 della circoscrizione Veneto 2-P01, in relazione ai compensi spettanti ai componenti dei seggi si potrebbe ottenere un risparmio di spesa pari a **euro 35.113** (6.107.689-6.072.576).

Sempre nell'ipotesi di tale abbinamento, un ulteriore risparmio di spesa potrebbe essere conseguito con riferimento al costo delle cartoline avviso da spedire agli elettori AIRE ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e articolo 17 della legge n. 136 del 1976. E invero, nell'eventualità di contemporaneo svolgimento di più consultazioni a ciascun elettore può essere inviata una sola cartolina avviso. Si avrebbe quindi un ulteriore risparmio di **euro 159.178,50** (25.129.138,50-24.978.960), come di seguito indicato.

#### Ipotesi 1: votazioni distinte per referendum e suppletiva

	elettori estero (al 30 giugno 2025)	posta prioritaria (media)	Costo cartoline avviso
Referendum	5.550.880	4,50	24.978.960 (5.550.880x4,50)
Suppletiva	35.373	4,50	159.178,50 (35.373x4,50)



<b>Costo totale</b>			<b>25.138.138,50</b>
---------------------	--	--	----------------------

**Ipotesi 2: votazioni contemporanee referendum e suppletiva**

	elettori estero (al 30.06.2025)	posta prioritaria (media)	Costo cartoline avviso
<b>Costo totale Referendum e suppletiva</b>	5.550.880	4,50	<b>24.978.960</b> (5.550.880x4,50)

Per il contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie ed elezione suppletiva, sotto il profilo dei compensi dei seggi e delle cartoline avviso, si potrebbe quindi conseguire un **risparmio di spesa** pari a **euro 194.291,50** ( $35.113+159.178,50$ )

Il **comma 4** disciplina l'ulteriore ipotesi di abbinamento tra elezioni suppletive alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica ed elezioni amministrative. In tal caso, con riferimento ai compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione troverebbero applicazione le maggiorazioni previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 70 del 1980 (37 euro per il presidente e 25 euro per ciascuno degli altri componenti).

➤ **Onorari fissi forfetari e maggiorazione ex articolo 1, comma 5, lett. b), legge n. 70 del 1980 (abbinamento tra referendum e suppletiva)**

	<b>sezione elettorale</b>	<b>seggio speciale</b>
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 scrutatori)
compenso	750 150 (presidente)+120x5	90 (presidente)+61x2
maggiorazione	162 37 (presidente)+25x5	
<b>costo legislazione vigente</b>	<b>912</b> (750+162)	<b>212</b> (90+122)
<b>costo con incremento del 15%</b>	<b>1.024,50</b> (750+112,50+162)	<b>243,80</b> (212+31,80)



A oggi, si può ipotizzare un abbinamento tra la sopra citata suppletiva nel collegio uninominale della Camera dei deputati U01 della circoscrizione Veneto 2-P01 e il primo turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Al riguardo, sono 5 i comuni compresi nel predetto collegio uninominale che avranno le amministrative nella primavera 2026, per un totale di 17.125 elettori (di cui **2.011 AIRE**) distribuiti in **20 uffici elettorali di sezione e un seggio speciale**. Alla luce dei dati sopra riportati, il maggiore onere finanziario derivante dal comma 4 può dunque essere stimato in circa **euro 6.059.527**.

	<b>n. sezioni</b>	<b>n. seggi speciali</b>	<b>compensi legislazione vigente</b>	<b>compensi incremento 15%</b>	<b>maggiori oneri</b>
<b>solo referendum ex art. 138 Cost.</b>	61.540	1.483	33.875.195 (61.540x546 +1.483x185)	38.956.474, 25 (61.540x62 7,9+ 1.483x212, 75)	5.081.279,2 5 (38.956.47 4,2- 33.875.195 )
<b>suppletiva e primo turno amministrative primavera</b>	20	1	18.452 (20x912+ 1x212)	20.733,80 (20x1.024, 50+ 1x243,80)	2.281,80 (20.733,80- 18.452)
<b>solo amministrative primo turno primavera e autunno</b>	6.625 (5.138- 20+1.314 +173+20)	138 (117-1+6+ 16)	4.998.006 (6.625x750+ 138x212)	5.747.706,9 0 (6.625x862 ,50+ 138x243,80 )	749.700,90 (5.747.706, 90- 4.998.006)
<b>turno di ballottaggio primavera e autunno</b>	1.994	61	1.508.432 (1.994x750+ 61x212)	1.734.696,8 0 (1.994x862 ,50+ 61x243,80)	226.264,80 (1.734.696, 80- 1.508.432)
<b>costi totali</b>			40.400.085 (33.875.195 +18.452+ 4.998.006+ 1.508.432)	46.459.611, 75 (38.956.47 4,25+ 20.733,80+)	<b>6.059.526,7 5 (5.081.279, 25+2.281,8 0)</b>



				5.747.706,9 0+ 1.734.696,8 0)	749.700,90 + 226.264,80 )
--	--	--	--	--	------------------------------------

Rispetto all'ipotesi di svolgimento in date diverse, in merito agli onorari fissi forfetari l'abbinamento tra suppletiva e primo turno ordinario di elezioni amministrative comporterebbe un risparmio di circa euro **48.162** (6.107.689-6.059.527).

In ordine alle cartoline avviso si potrebbe ottenere un ulteriore risparmio di euro **159.178,50** (2.913.030-2.753.851,50).

**Ipotesi 1: votazioni distinte per suppletive e primo turno ordinario di elezioni amministrative**

	elettori estero (al 30 giugno 2025)	posta prioritaria (media)	Costo cartoline avviso
Primo turno ordinario elezioni amministrative	611.967 (446.948+165.019)	4,50	2.753.851,50 (611.967x4,50)
Suppletiva	35.373	4,50	159.178,50 (35.373x4,50)
<b>Costo totale</b>			<b>2.913.030</b>

**Ipotesi 2: votazioni contemporanee suppletive e primo turno ordinario di elezioni amministrative**

	elettori estero (al 30.06.2025)	posta prioritaria (media)	Costo cartoline avviso
<b>Costo totale</b> Primo turno ordinario elezioni amministrative e suppletiva	611.967	4,50	<b>2.753.851,50</b> (5.550.880x4,50)

Conclusivamente, applicando l'abbinamento previsto dal comma 4, si avrebbe un risparmio complessivo di euro **207.340,50** (48.162+159.178,50).

Infine, il comma 5 individua l'importo di euro 6.107.690, quantificato per l'ipotesi di consultazioni in tempi diversi, come complessivo maggiore onere finanziario derivante dal presente decreto; tale



spesa costituisce, in via prudenziiale, quella massima ipotizzabile, posto che, come sopra illustrato, eventuali abbinamenti darebbero luogo a un risparmio di costi.

Ai relativi oneri, pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le necessarie disponibilità.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

24/12/2025

*Daria Perrotta*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2025.*

**Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria » e, in particolare, l'articolo 7;

Considerata la necessità di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Articolo 1

*(Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento)*

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.

4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



\*19PDL0176370\*